



Consiglio Regionale della Campania

A.O.O. Consiglio Regionale della Campania
Protocollo: 0005192/I Data: 21/03/2016 14:14
Ufficio: Segreteria Generale
Classifica:



Ai Signor Presidente della Giunta
Regionale della Campania
Via S. Lucia, 81
NAPOLI

Ai Presidenti della III, I e II
Commissione Consiliare Permanente

Ai Consiglieri Regionali

Alla U. D. Studi Legislativi e Servizio
Documentazione

LORO SEDI

Oggetto: Proposta di Legge: "Disciplina e Ordinamento della professione di Guida Alpina, di Aspirante Guida Alpina e di Accompagnatore di media montagna. Maestro di escursionismo" Reg. Gen. 265

Ad iniziativa del consigliere Alberico Gambino
Depositata in data 16 marzo 2016

IL PRESIDENTE

VISTO l'articolo 98 del Regolamento interno

A S S E G N A

il provvedimento in oggetto a:

**III Commissione Consiliare Permanente per l'esame
I e II Commissione Consiliare Permanente per il parere**

Le stesse si esprimeranno nei modi e termini previsti dal Regolamento.

Napoli,

21 MAR. 2016

IL PRESIDENTE



0071,13da
di FALLIO

16/3/2016
SIG. RA Gambino
ES

CONSIGLIO REGIONALE DELLA CAMPANIA
GRUPPO CONSILIARE FRATELLI D'ITALIA
On.le Alberico Gambino

Prot.n.299/2016 SP/GAMBINO DEL 11 Marzo 2016

On.le Rosetta D'Amelio
Presidente Consiglio Regionale
SEDE

Oggetto: Art. 96 comma 1° Regolamento funzionamento del Consiglio Regionale. Progetto di legge avente ad oggetto: "Disciplina e Ordinamento della professione di Guida Alpina, di Aspirante guida alpina e di Accompagnatore di media montagna – Maestro di escursionismo".

Gentile signor Presidente,
trasmetto e deposito, agli atti del Consiglio Regionale, l'allegato Progetto di legge avente ad oggetto "Disciplina e Ordinamento della professione di Guida Alpina, di Aspirante guida alpina e di Accompagnatore di media montagna – Maestro di escursionismo redatto ed elaborato ai sensi e per effetto art. 96 Regolamento funzionamento Consiglio Regionale e costituito da:

- a) Relazione descrittiva
- b) Relazione Finanziaria
- c) Progetto di legge suddiviso in articoli.

L'occasione è utile per porgere Distinti Saluti

Alberico Gambino
Alberico Gambino

A.O.O. Consiglio Regionale della Campania
Protocollo: 0004893/I Data: 16/03/2016 10:37
Ufficio: Segreteria Generale
Classifica:



ATTIVITA' LEG.VA
REG. GEN. N. 265

150316
Rosetta D'Amelio



CONSIGLIO REGIONALE DELLA CAMPANIA
GRUPPO CONSILIARE FRATELLI D'ITALIA
On.le Alberico Gambino

PROGETTO DI LEGGE

Disciplina e Ordinamento della professione di
Guida alpina, Aspirante guida alpina e di
Accompagnatore di media montagna - Maestro di
escursionismo

ATTIVITA' LEG. VA
REG. GEN. N. 265

h



**CONSIGLIO REGIONALE DELLA CAMPANIA
GRUPPO CONSILIARE FRATELLI D'ITALIA
On.le Alberico Gambino**

RELAZIONE DESCRITTIVA

Il progetto di legge "Ordinamento della professione di Guida alpina, di aspirante Guida alpina e di Accompagnatore di media montagna - Maestro di escursionismo" si propone di migliorare ed incentivare il turismo montano, disciplinando l'esercizio della professione di guida alpina, in attuazione della legge 2 gennaio 1989 n. 6 "Ordinamento della Professione di guida alpina", della legge 8 marzo 1991, n. 81 "Legge quadro per la professione di maestro di sci ed ulteriori disposizioni in materia di ordinamento della professione di guida alpina" e della Legge regionale 16 Marzo 1986 n. 11.

Con il presente progetto di legge si va a specificare e disciplinare, su richiesta degli operatori e del territorio, anche la figura di accompagnatore di media montagna, con un duplice obiettivo.

Da un lato, si tratta di migliorare ulteriormente i servizi offerti ai turisti che scelgono la montagna campana per trascorrere le loro vacanze.

Dall'altro, c'è la possibilità, particolarmente rilevante in questo momento di grave e diffusa crisi occupazionale, di creare nuove opportunità di lavoro.

In particolare;

c) al Titolo I° si disciplinano l'Albo Regionale delle Guide Alpine, le modalità per il conseguimento dell'abilitazione all'esercizio della professione e le modalità di esecuzione degli esami di abilitazione.

d) al Titolo II° si disciplina il Collegio Regionale delle Guide Alpine.

e) al Titolo III° si disciplina l'istituzione e la tenuta delle Scuole di Alpinismo nonché l'applicazione delle sanzioni amministrative e disciplinari.

f) al Titolo IV° si disciplinano le norme transitorie e finali.



**CONSIGLIO REGIONALE DELLA CAMPANIA
GRUPPO CONSILIARE FRATELLI D'ITALIA
On.le Alberico Gambino**

RELAZIONE FINANZIARIA

Le somme acquisite al bilancio regionale per le attività e i procedimenti disciplinati dall'articolo 2 in materia di irrogazione delle sanzioni amministrative, si imputano alla UPB 11.81.80 (entrate extratributarie), con deliberazione della Giunta regionale si provvede alla istituzione di apposito capitolo denominato "sanzioni amministrative irrogate ai sensi della legge regionale in materia di Guide Alpine e scuole di alpinismo".



**CONSIGLIO REGIONALE DELLA CAMPANIA
GRUPPO CONSILIARE FRATELLI D'ITALIA
On.le Alberico Gambino**

INDICE

TITOLO I°

ISTITUZIONE DELL' ALBO REGIONALE DELLE GUIDE ALPINE

- ARTICOLO 1 Sicurezza e professionalità nell'accompagnamento sulla R.E.C.
ARTICOLO 2 Oggetto delle professioni di Guida Alpina, Aspirante guida alpina e Accompagnatore di media montagna - Maestro di escursionismo
ARTICOLO 3 Albo professionale delle Guide Alpine ed Elenco speciale degli Accompagnatori di media montagna - Maestri di escursionismo
ARTICOLO 4 Requisiti per l'iscrizione nell'Albo regionale delle Guide Alpine e nell'elenco speciale degli Accompagnatori di media montagna – maestri di escursionismo.
ARTICOLO 5 Abilitazione tecnica e aggiornamento professionale.
ARTICOLO 6 Commissione di esame
ARTICOLO 7 Specializzazioni e qualifiche professionali
ARTICOLO 8 Titolarità acquisita nei relativi corsi antecedenti la presente legge
ARTICOLO 9 Guide Alpine di altre Regioni ed altri Stati

TITOLO II°

COLLEGIO REGIONALE DELLE GUIDE ALPINE

- ARTICOLO 10 Collegio regionale delle Guide Alpine
ARTICOLO 11 Vigilanza sul collegio regionale delle Guide Alpine

TITOLO III°

DISCIPLINA DELLE SCUOLE DI ALPINISMO

- ARTICOLO 12 Scuole di alpinismo, scialpinismo e arrampicata.
ARTICOLO 13 Tariffe professionali
ARTICOLO 14 Sanzioni amministrative
ARTICOLO 15 Sanzioni disciplinari

TITOLO IV°

NORME FINALI TRANSITORIE

- ARTICOLO 16 Promozione e diffusione delle attività di montagna.
ARTICOLO 17 Divieti ed obblighi
ARTICOLO 18 Abrogazioni
ARTICOLO 19 Norma finanziaria
ARTICOLO 20 Norme finali



**CONSIGLIO REGIONALE DELLA CAMPANIA
GRUPPO CONSILIARE FRATELLI D'ITALIA
On.le Alberico Gambino**

**TITOLO I
ISTITUZIONE DELL' ALBO REGIONALE DELLE GUIDE ALPINE**

**ARTICOLO 1
Sicurezza e professionalità nell'accompagnamento sulla R.E.C.**

1. Al fine di garantire la sicurezza personale degli escursionisti e la professionalità nell'accompagnamento di gruppi di escursionisti sulla Rete Escursionistica Campana e comunque negli ambienti naturali, la Giunta Regionale istituisce l'Albo professionale delle Guide Alpine in attuazione della legge 2 gennaio 1989 n. 6 e dell'art. 3 L.R. 16 Marzo 1986 n. 11.



**CONSIGLIO REGIONALE DELLA CAMPANIA
GRUPPO CONSILIARE FRATELLI D'ITALIA
On.le Alberico Gambino**

**TITOLO I
ISTITUZIONE DELL' ALBO REGIONALE DELLE GUIDE ALPINE**

ARTICOLO 2

Oggetto delle professioni di Guida Alpina, Aspirante guida alpina e Accompagnatore di media montagna - Maestro di escursionismo

1. È Guida Alpina chi svolge professionalmente, anche in modo non esclusivo e non continuativo, le seguenti attività:
 - a) Accompagnamento di persone in ascensioni sia su roccia che su ghiaccio o in escursioni in montagna;
 - b) Accompagnamento di persone in ascensioni sci-alpinistiche o in escursioni sciistiche;
 - c) Insegnamento delle tecniche alpinistiche e sci-alpinistiche con esclusione delle tecniche sciistiche su piste di discesa e di fondo.
2. E' Aspirante guida alpina chi svolge professionalmente le attività di cui al comma 1 ma con esclusione delle ascensioni di maggiore impegno e che esercita l'attività di insegnamento sistematico delle tecniche alpinistiche solo nell'ambito di una scuola di alpinismo.
3. E' Accompagnatore di Media Montagna - Maestro di escursionismo chi svolge, anche in modo non esclusivo e non continuativo, nell'ambito territoriale regionale le attività di accompagnamento in escursioni in montagna, con esclusione delle zone rocciose, dei ghiacciai, dei terreni che richiedono comunque, per la progressione, l'uso di corda, piccozza e ramponi e illustra alle persone accompagnate le caratteristiche dell'ambiente naturale percorso.
3. L'Accompagnatore di media montagna - Maestro di escursionismo può organizzare escursioni in ambiente innevato con racchette da neve-ciaspole o con sci di fondo. Per le attività che richiedono l'uso degli sci di fondo occorre possedere il titolo rilasciato a seguito di adeguato corso di formazione.



**CONSIGLIO REGIONALE DELLA CAMPANIA
GRUPPO CONSILIARE FRATELLI D'ITALIA
On.le Alberico Gambino**

**TITOLO I
ISTITUZIONE DELL' ALBO REGIONALE DELLE GUIDE ALPINE**

ARTICOLO 3

**Albo professionale delle Guide Alpine ed Elenco speciale degli Accompagnatori di media montagna -
Maestri di escursionismo**

1. E' istituito, senza oneri a carico del bilancio regionale, l'albo professionale delle Guide Alpine nella Regione Campania.
2. L'albo è suddiviso in elenchi relativi alle varie discipline, abilitazioni, titoli e gradi di livello conseguiti compreso l'elenco speciale riferito all'Accompagnatore di media montagna – maestro di escursionismo.
3. L'esercizio della professione di Guida Alpina, Aspirante guida alpina e di Accompagnatore di media montagna – maestro di escursionismo da parte dei soggetti che intendono esercitare stabilmente la professione nell'ambito del territorio regionale, è subordinato all'iscrizione nell'albo regionale professionale delle Guide Alpine contenente anche l'elenco speciale degli Accompagnatori di media montagna – maestri di escursionismo della Regione Campania, che è tenuto dal rispettivo collegio regionale, sotto la vigilanza della competente struttura regionale di riferimento.
4. E' considerata esercizio stabile della professione l'attività esercitata dalla Guida Alpina, dall'Aspirante guida alpina e dall'Accompagnatore di media montagna – maestro di escursionismo, per periodi complessivamente superiori a quindici giorni nell'arco della stessa stagione.
5. Le Guide Alpine, gli Aspiranti guide alpine e gli Accompagnatori di media montagna – maestri di escursionismo abilitati all'esercizio della professione svolgono la propria attività limitatamente all'abilitazione conseguita.
6. L'iscrizione all'albo professionale per le Guide Alpine, come articolato ai sensi del comma 2, ha validità triennale ed è rinnovata con la presentazione del certificato di idoneità psico-fisica, rilasciata da una struttura pubblica sanitaria o convenzionata riconosciuta, ed a seguito di frequenza di appositi corsi di aggiornamento professionale.



**CONSIGLIO REGIONALE DELLA CAMPANIA
GRUPPO CONSILIARE FRATELLI D'ITALIA
On.le Alberico Gambino**

**TITOLO I
ISTITUZIONE DELL' ALBO REGIONALE DELLE GUIDE ALPINE**

ARTICOLO 4

Requisiti per l'iscrizione nell'Albo regionale delle Guide Alpine e nell'elenco speciale degli Accompagnatori di media montagna – maestri di escursionismo.

1. Possono ottenere l'iscrizione nell'Albo regionale delle Guide Alpine e nell'Elenco speciale degli Accompagnatori di Media Montagna coloro che sono in possesso della relativa abilitazione tecnica nonché dei seguenti requisiti:

- a) cittadinanza italiana o di altro Stato appartenente all'Unione Europea;
- b) età minima di 21 anni per le Guide Alpine e 18 per gli Accompagnatori di media montagna ;
- c) idoneità psico-fisica attestata da un certificato rilasciato da una struttura pubblica;
- d) possesso del diploma di scuola media inferiore;
- e) residenza o domicilio o stabile recapito in un comune della regione;
- f) non aver riportato condanne penali che comportino l'interdizione, anche se temporanea, dall'esercizio della professione, salvo che non sia intervenuta la riabilitazione.

2. L'esercizio delle professioni di Guida Alpina, di Aspirante guida alpina e di Accompagnatore di media montagna non è incompatibile con gli impieghi pubblici o privati né con l'esercizio di altre attività di lavoro autonomo.



CONSIGLIO REGIONALE DELLA CAMPANIA
GRUPPO CONSILIARE FRATELLI D'ITALIA
On.le Alberico Gambino

TITOLO I
ISTITUZIONE DELL' ALBO REGIONALE DELLE GUIDE ALPINE

ARTICOLO 5
Abilitazione tecnica e aggiornamento professionale.

1. L'abilitazione all'esercizio della professione di Guida Alpina, Aspirante guida alpina e Accompagnatore di media montagna – maestro di escursionismo è conseguita con la frequenza di appositi corsi tecnico-didattico-culturali ed il superamento dei relativi esami.
2. I corsi di formazione professionale per le Guide Alpine, gli Aspiranti guide alpine e gli Accompagnatori di media montagna – maestri di escursionismo, che precedono l'esame di abilitazione all'esercizio della professione, a norma 2 Gennaio 1989 n. 6, ed i corsi di aggiornamento professionale, cui è subordinato il rinnovo dell'iscrizione all'albo, sono istituiti dalla Regione, senza alcun onere a carico del bilancio regionale.
3. La Regione, attraverso le competenti strutture della formazione e del lavoro, definisce contenuti e modalità di attuazione con apposito provvedimento, acquisito il parere del collegio regionale delle Guide Alpine, e delibera le materie oggetto dei corsi di formazione, di aggiornamento e di specializzazione, l'organizzazione, i programmi, la durata, il luogo di svolgimento, preferibilmente nell'ambito del territorio campano, le prove finali e i corsi, nonché le prove selettive per l'ammissione ad essi e determina l'ammontare delle spese a carico dei frequentanti.
4. I corsi di formazione professionale sono organizzati d'intesa con il collegio regionale.
5. Il programma dei corsi di qualificazione professionale, distinti per ciascuna disciplina alpinistica, è costituito dagli insegnamenti fondamentali di cui alla legge 6/89:
 - a) tecniche alpinistiche;
 - b) didattica;
 - c) pericoli della montagna;
 - d) orientamento topografico;
 - e) ambiente montano e conoscenza del territorio regionale di competenza;
 - f) medicina e pronto-soccorso;
 - g) diritti, doveri e responsabilità del maestro;
 - h) leggi e regolamenti professionali.
6. I corsi di formazione si articolano in tre moduli:
 - a) didattico;
 - b) tecnico;
 - c) culturale.
7. Per ogni modulo si sostiene una prova d'esame.
8. La frequenza dei corsi di formazione professionale è obbligatoria per almeno l'85 per cento delle ore di insegnamento.



CONSIGLIO REGIONALE DELLA CAMPANIA
GRUPPO CONSILIARE FRATELLI D'ITALIA
On.le Alberico Gambino

9. L'esame è superato solo se il candidato raggiunge la sufficienza in ciascuna delle tre prove d'esame.

10. Il mancato superamento di una delle tre prove previste non preclude la possibilità di sostenere quelle restanti e concede la possibilità, in caso di una sola insufficienza, della ripetizione della prova non superata, nella sessione di esame immediatamente successiva, e, sentito il parere della commissione esaminatrice, prima della scadenza citata, in una sessione straordinaria d'esame. La fruizione della sessione straordinaria è consentita esclusivamente per il completamento del parziale.

11. La domanda di ammissione ai corsi di abilitazione professionale, che contiene l'attestazione del possesso dei requisiti, è presentata alla struttura regionale competente in materia di formazione professionale.

12. L'ammissione ai corsi di formazione professionale per il conseguimento dell'abilitazione è subordinata al superamento di una prova dimostrativa pratica-attitudinale valutata dalla commissione di esame di cui all'articolo 14 della presente legge.

13. Il superamento della prova dimostrativa pratica attribuisce al candidato la facoltà di partecipare al corso di formazione in itinere o al corso di formazione immediatamente successivo.

14. La frequenza dei corsi di aggiornamento professionale, per un periodo minimo di tre giorni, le cui materie di insegnamento previste sono le stesse del corso di formazione e qualificazione, è obbligatoria per almeno l'85 per cento delle ore di insegnamento.

15. Nel caso di impossibilità di frequenza ai corsi di aggiornamento professionale per motivi debitamente documentati, la Guida Alpina, l'Aspirante guida alpina e l'Accompagnatore di media montagna – maestro di escursionismo è tenuto a frequentare il corso immediatamente successivo alla cessazione dell'impedimento. L'iscrizione all'albo è prorogata fino alla frequenza di tale corso e, in ogni caso, per un periodo massimo di tre anni, fermo restando l'accertamento dell'idoneità psico-fisica.

16. Gli oneri per l'organizzazione dei corsi e degli esami e per il rilascio dei titoli sono coperti integralmente dalle spese a carico dei frequentanti, senza nessun onere a carico del bilancio regionale.



**CONSIGLIO REGIONALE DELLA CAMPANIA
GRUPPO CONSILIARE FRATELLI D'ITALIA
On.le Alberico Gambino**

**TITOLO I
ISTITUZIONE DELL' ALBO REGIONALE DELLE GUIDE ALPINE**

**ARTICOLO 6
Commissione di esame**

1. La commissione esaminatrice per l'abilitazione all'esercizio della professione di Guida Alpina, Aspirante guida alpina e Accompagnatore di media montagna – maestro di escursionismo per ciascuna disciplina è nominata con decreto del dirigente della struttura regionale di riferimento, sentita la commissione consiliare permanente (Istruzione e cultura, ricerca scientifica e politiche sociali), d'intesa con il collegio regionale delle Guide Alpine, ed è istituita senza alcun onere a carico del bilancio regionale.
2. Se l'intesa non è raggiunta entro novanta giorni dall'invio della proposta da parte del dirigente della struttura regionale di riferimento, lo stesso assessorato procede senz'altro alla nomina della commissione.
3. La commissione è composta:
 - a) dal dirigente responsabile della struttura regionale competente in materia di formazione, con funzioni di presidente;
 - b) da due Guide Alpine, esperti nella tecnica e nella didattica della specifica disciplina prevista dal corso di riferimento, scelti in base ad una rosa di nominativi proposta dal collegio regionale delle Guide Alpine.
 - c) da tre istruttori nazionali specializzati nelle specifiche discipline previste dal corso di riferimento scelti all'interno di una rosa di nominativi proposto dal collegio Nazionale delle Guide Alpine.
 - d) da tre esperti nelle materie culturali previste dal programma dei corsi e degli esami.
4. Per ciascuno dei componenti, in caso di assenza di un membro titolare, è nominato un membro supplente che partecipa ai lavori della commissione.
5. Le funzioni di segretario della commissione sono svolte da un dipendente regionale in servizio presso la struttura regionale di riferimento.



**CONSIGLIO REGIONALE DELLA CAMPANIA
GRUPPO CONSILIARE FRATELLI D'ITALIA
On.le Alberico Gambino**

**TITOLO I
ISTITUZIONE DELL' ALBO REGIONALE DELLE GUIDE ALPINE**

**ARTICOLO 7
Specializzazioni e qualifiche professionali**

1. La struttura regionale di riferimento, su proposta del collegio regionale delle Guide Alpine, autorizza l'organizzazione di corsi di specializzazione per le Guide Alpine che possono conseguire la specializzazione professionali in Guida Alpina specializzata nell'insegnamento ai bambini;
2. Le Guide Alpine possono conseguire le seguenti qualifiche:
 - a) direttore di scuola di alpinismo;
 - b) esperto in una o più lingue straniere.
3. I diplomi di cui ai commi 1 e 2 si conseguono a seguito della frequenza di appositi corsi teorici e pratici, organizzati dal collegio regionale delle Guide Alpine, e del superamento degli appositi relativi esami, previa intesa con la struttura regionale di riferimento.
4. L'ammissione ai corsi di cui al comma 3 è riservata alle Guide Alpine già in possesso della relativa abilitazione all'insegnamento dell'alpinismo.
5. La struttura regionale di riferimento, su proposta del collegio regionale delle Guide Alpine, autorizza l'organizzazione di corsi di aggiornamento professionale con esami di verifica per ciascuna delle specializzazioni, abilitazioni e qualifiche del presente articolo.
6. La mancata partecipazione ai corsi di aggiornamento professionale comporta la perdita della specializzazione e della qualifica professionale.
7. L'albo professionale delle Guide Alpine reca menzione delle specializzazioni e delle qualifiche conseguite.
8. Gli esami per il conseguimento delle specializzazioni consistono in prove tecnico-pratiche, didattiche e culturali, sostenute dinanzi ad una commissione composta come per gli esami di abilitazione.
9. Gli esami per il conseguimento dei diplomi di qualifica, consistono in una prova culturale sostenuta dinanzi ad una commissione composta come per gli esami di abilitazione.



**CONSIGLIO REGIONALE DELLA CAMPANIA
GRUPPO CONSILIARE FRATELLI D'ITALIA
On.le Alberico Gambino**

**TITOLO I
ISTITUZIONE DELL' ALBO REGIONALE DELLE GUIDE ALPINE**

ARTICOLO 8

Titolarità acquisita nei relativi corsi antecedenti la presente legge

1. Si riconoscono le titolarità acquisite antecedentemente alla presente legge a tutti coloro che abbiano frequentato corsi di formazione e che abbiano superato gli esami finali e il relativo periodo di tirocinio tenuti dal Club Alpino Italiano (CAI), dalla Federazione Italiana Escursionismo (FIE) e dall'Associazione Italiana Guide Ambientali Escursionistiche (AIGAE).



**CONSIGLIO REGIONALE DELLA CAMPANIA
GRUPPO CONSILIARE FRATELLI D'ITALIA
On.le Alberico Gambino**

**TITOLO I
ISTITUZIONE DELL' ALBO REGIONALE DELLE GUIDE ALPINE**

**ARTICOLO 9
Guide Alpine di altre Regioni ed altri Stati**

1. Le Guide Alpine e gli Accompagnatori di media montagna – maestri di escursionismo iscritti negli albi professionali di altre Regioni o Province Autonome, che intendono esercitare stabilmente la professione in Campania, devono richiedere l'iscrizione nell'albo professionale della Regione Campania.
2. Si considera esercizio stabile della professione l'attività esercitata dalla Guida Alpina, dall'Aspirante guida alpina e dall'Accompagnatore di media montagna – maestro di escursionismo per periodi complessivamente superiori a quindici giorni nell'arco della stessa stagione.
3. Il consiglio direttivo del collegio regionale delle Guide Alpine provvede all'iscrizione di coloro che hanno presentato la richiesta, previa verifica che il richiedente risulti già iscritto nell'albo professionale della Regione o Provincia Autonoma di provenienza e che permangano i requisiti soggettivi prescritti per l'iscrizione all'Albo, di cui ai precedenti articoli. Il consiglio direttivo del collegio regionale può negare l'iscrizione se è in corso procedimento disciplinare nei confronti del maestro richiedente nella Regione o Provincia autonoma di provenienza.
4. Il consiglio direttivo del collegio regionale delle Guide Alpine, previa comunicazione degli interessati, provvede, di ufficio, alla cancellazione dall'albo dei nominativi di coloro che hanno trasferito l'iscrizione nell'albo di altra Regione o Provincia Autonoma.
5. Le Guide Alpine e gli Accompagnatori di media montagna – maestri di escursionismo, iscritti negli albi professionali di altre Regioni o Province Autonome, che intendono esercitare temporaneamente in Campania, per periodi non superiori ai quindici giorni, anche non consecutivi, devono dare preventiva comunicazione al consiglio direttivo del collegio regionale delle Guide Alpine della Campania ed alle scuole di alpinismo locali, indicando il collegio di provenienza ed il relativo numero di iscrizione, il periodo di attività, il loro recapito in Campania e la propria posizione fiscale.
6. Non è soggetto agli obblighi, di cui ai commi 1 e 5, l'esercizio dell'attività in Campania, per periodi non superiori ai quindici giorni anche non consecutivi da parte delle Guide Alpine e degli Accompagnatori di media montagna – maestri di escursionismo provenienti con loro allievi da altre Regioni, Province Autonome o da altri Stati.
7. Ai cittadini comunitari non iscritti negli albi professionali di altre Regioni o Province Autonome, che intendono esercitare, stabilmente o temporaneamente in Campania, anche in forma saltuaria, la professione di Guida Alpina, Aspirante guida alpina e/o Accompagnatore di media montagna – maestro di escursionismo, si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 (Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali,



CONSIGLIO REGIONALE DELLA CAMPANIA
GRUPPO CONSILIARE FRATELLI D'ITALIA
On.le Alberico Gambino

nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania).

8. Al di fuori dei casi di cui al comma 7 e nel rispetto di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e s.m.i., le Guide Alpine e gli Accompagnatori di media montagna – maestri di escursionismo stranieri, non iscritti in albi professionali italiani, che intendono esercitare temporaneamente in Campania, anche in forma saltuaria, devono richiedere preventivamente il nulla osta al collegio regionale delle Guide Alpine della Campania. Se le Guide Alpine e/o gli Accompagnatori di media montagna – maestri di escursionismo stranieri, non iscritti in albi professionali italiani, intendono esercitare stabilmente in Campania, devono richiedere l'iscrizione nell'albo professionale della Regione Campania, e il riconoscimento della equivalenza del proprio titolo abilitativo rilasciato dal competente ufficio per lo sport della Presidenza del Consiglio dei ministri.



**CONSIGLIO REGIONALE DELLA CAMPANIA
GRUPPO CONSILIARE FRATELLI D'ITALIA
On.le Alberico Gambino**

**TITOLO II
COLLEGIO REGIONALE DELLE GUIDE ALPINE**

**ARTICOLO 10
Collegio regionale delle Guide Alpine**

1. E' istituito in Campania, come organo di autodisciplina e di autogoverno della professione, il collegio regionale delle Guide Alpine.
2. Il Collegio regionale delle Guide Alpine è composto dalle Guide Alpine e dagli Accompagnatori di media montagna – maestri di escursionismo iscritti nell'albo della Regione e le Guide Alpine ivi residenti, che hanno cessato l'attività per anzianità o per invalidità o temporaneamente.
2. Sono organi del collegio:
 - a) l'assemblea formata da tutti i membri del collegio;
 - b) il consiglio direttivo, composto da rappresentanti eletti tra tutti i membri del collegio;
 - c) il presidente del collegio, eletto dal consiglio direttivo al proprio interno.
3. Spetta all'assemblea del collegio:
 - a) eleggere il consiglio direttivo;
 - b) approvare annualmente il bilancio del collegio;
 - c) eleggere i propri rappresentanti nel collegio nazionale dei maestri di sci;
 - d) adottare il regolamento relativo al funzionamento del collegio, su proposta del consiglio direttivo;
 - e) pronunciarsi su ogni questione che le venga sottoposta dal consiglio direttivo o sulla quale una pronuncia dell'assemblea venga richiesta da almeno un quinto dei componenti.
4. Spetta al consiglio direttivo del collegio:
 - a) svolgere tutte le funzioni concernenti le iscrizioni e la tenuta dell'albo professionale e dell'elenco regionale delle scuole di alpinismo;
 - b) esprimere parere al riconoscimento di nuove scuole di alpinismo;
 - c) vigilare sull'esercizio della professione;
 - d) applicare le sanzioni disciplinari;
 - e) collaborare con le competenti autorità regionali;
 - f) svolgere ogni altra azione diretta a tutelare gli interessi degli iscritti;
 - g) stabilire la misura del contributo a carico degli iscritti all'Albo.
5. Se il numero delle Guide Alpine e degli Accompagnatori di media montagna – maestri di escursionismo in Regione Campania è inferiore a trenta, l'istituzione del collegio regionale è facoltativa ed è comunque subordinata ad una consistenza numerica di almeno venti Guide Alpine. La Regione, nel caso in cui non è istituito il collegio regionale, può richiedere l'istituzione del collegio interregionale.
6. Al collegio interregionale sono demandate le stesse funzioni previste dalla presente legge per il collegio regionale.



**CONSIGLIO REGIONALE DELLA CAMPANIA
GRUPPO CONSILIARE FRATELLI D'ITALIA
On.le Alberico Gambino**

7. Gli iscritti nell'elenco speciale degli Accompagnatori di media montagna fanno parte del Collegio regionale delle guide; partecipano, senza diritto di voto, all'assemblea del Collegio regionale medesimo ed eleggono un proprio rappresentante che integra la composizione del direttivo del Collegio regionale, nonché un proprio rappresentante che partecipa senza diritto di voto al direttivo del Collegio nazionale.



**CONSIGLIO REGIONALE DELLA CAMPANIA
GRUPPO CONSILIARE FRATELLI D'ITALIA
On.le Alberico Gambino**

**TITOLO II
COLLEGIO REGIONALE DELLE GUIDE ALPINE**

ARTICOLO 11

Vigilanza sul collegio regionale delle Guide Alpine

1. La vigilanza sul collegio regionale delle Guide Alpine spetta alla competente struttura regionale dell'assessorato regionale al lavoro e formazione.
2. Il presidente del collegio regionale delle Guide Alpine trasmette, entro il termine perentorio del 30 settembre di ogni anno, alla Giunta regionale e, per essa, all'assessore regionale al lavoro e formazione:
 - a) copia degli atti concernenti la tenuta dell'albo, corredati dalla relativa documentazione;
 - b) i provvedimenti del collegio regionale in materia di provvedimenti disciplinari adottati ai sensi della presente legge.
3. La Giunta regionale approva i regolamenti relativi al funzionamento del collegio regionale delle Guide Alpine.
4. La Giunta regionale delibera lo scioglimento del consiglio direttivo del collegio regionale delle Guide Alpine che non sia in grado di funzionare regolarmente, acquisito il parere del collegio nazionale. In tal caso, le funzioni del consiglio sono affidate ad un commissario straordinario fino all'elezione del nuovo consiglio, che ha luogo entro novanta giorni dallo scioglimento del consiglio precedente.



**CONSIGLIO REGIONALE DELLA CAMPANIA
GRUPPO CONSILIARE FRATELLI D'ITALIA
On.le Alberico Gambino**

**TITOLO III
DISCIPLINA DELLE SCUOLE DI ALPINISMO**

ARTICOLO 12

Scuole di alpinismo, scialpinismo e arrampicata.

1. Possono essere istituite scuole di alpinismo, che comprendono anche le attività di scialpinismo e arrampicata, per l'esercizio coordinato delle attività professionali di insegnamento di cui all'articolo 10 della presente legge.
2. La scuola di alpinismo svolge un ruolo di promozione dello sport e del turismo, di animazione e di valorizzazione turistica del territorio nel quale essa ha sede.
3. Per scuola di alpinismo s'intende l'unità organizzativa a base associativa, cui fanno capo più Guide Alpine, al fine dell'esercizio della loro attività professionale in modo coordinato.
4. L'assessorato regionale allo sport, d'intesa con l'assessorato al turismo e ai beni culturali, sentito il consiglio direttivo del collegio regionale, autorizza l'apertura delle scuole di alpinismo purché ricorrano le seguenti condizioni:
 - a) la scuola sia costituita da un numero minimo di tre Guide Alpine;
 - b) la scuola abbia un regolamento e uno statuto che disciplini, tra l'altro, le forme democratiche di partecipazione delle singole Guide alla gestione e all'organizzazione delle scuole stesse;
 - c) la direzione della scuola sia affidata a una Guida con la qualifica di direttore, compreso nell'organico di cui alla lettera a), al quale è affidata la rappresentanza legale ad ogni effetto di legge e la responsabilità dell'attività del corpo docente sotto l'aspetto tecnico- didattico;
 - d) la scuola abbia una denominazione tale da non creare confusione con quella di altre scuole eventualmente esistenti in zona;
 - e) la scuola abbia sede in una località idonea all'esercizio dell'attività;
 - f) la scuola disponga di una sede adeguata e regolarmente autorizzata dagli organi preposti all'esercizio dell'attività;
 - g) la scuola persegua lo scopo di una migliore qualificazione e organizzazione professionale;
 - h) la scuola dimostri di avere una adeguata polizza di assicurazione contro i rischi di responsabilità civile verso terzi conseguenti all'esercizio dell'insegnamento;
 - i) la scuola assuma l'impegno a prestare la propria opera nelle operazioni straordinarie di soccorso, a collaborare con le autorità scolastiche per la più ampia diffusione della pratica delle discipline alpinistiche nella scuola per agevolare la preparazione e con gli enti locali, gli enti pubblici e privati, gli operatori turistici del settore nella implementazione di opportune azioni promozionali ed operative intese ad incrementare l'afflusso turistico nei territori della Regione;
 - l) la scuola sia punto di riferimento territoriale, svolgendo un maggior raccordo organizzativo per la migliore fruizione della località, oltre che nel periodo invernale, anche nel periodo estivo, con attività sportive compatibili con l'ambiente montano circostante.



CONSIGLIO REGIONALE DELLA CAMPANIA
GRUPPO CONSILIARE FRATELLI D'ITALIA
On.le Alberico Gambino

4. Per il soddisfacimento delle condizioni di cui al comma 3, l'assessorato regionale allo sport, sentito l'assessorato al turismo ed ai beni culturali, con il provvedimento con il quale autorizza l'apertura della scuola, può dettare le opportune prescrizioni.
5. La Giunta regionale, qualora particolari esigenze di sviluppo turistico lo richiedano, può concedere, sentito il parere del collegio regionale, il riconoscimento all'apertura di una scuola di alpinismo anche in deroga al numero minimo dei suoi componenti, come stabilito alla lettera a) del comma 3, purché complessivamente i componenti non siano meno di tre, sussistano tutti i requisiti indicati al comma 3 e non esista già nella medesima località un'altra scuola di alpinismo. Il riconoscimento è revocato nel caso in cui vengano a cessare le particolari esigenze per le quali il riconoscimento è stato richiesto.
6. La domanda per il rilascio del riconoscimento, di cui al presente articolo, deve essere presentata all'area coordinamento generale sport corredata di:
- a) elenco delle Guide Alpine componenti stabilmente la scuola;
 - b) verbale della riunione in cui è stato nominato il direttore;
 - c) atto costitutivo e statuto-regolamento della scuola;
 - d) indicazione della sede o delle sedi della scuola, nonché di eventuali recapiti e della denominazione della scuola.
7. Le scuole di alpinismo riconosciute sono tenute a comunicare entro e non oltre il 30 novembre di ogni anno alla Giunta regionale tutte le variazioni che interessano il corpo insegnante, gli statuti, la sede ed i recapiti.
8. La denominazione scuola italiana alpinismo può essere usata unicamente dagli organismi riconosciuti.
9. Il riconoscimento è revocato qualora vengano a mancare uno o più requisiti dal presente articolo, nel caso di ripetute infrazioni alle norme della presente legge, di mancata attuazione alle disposizioni previste nel provvedimento di autorizzazione e nel caso in cui, trascorso un anno dal suo rilascio, la scuola non abbia ancora iniziato la propria attività, oppure qualora non si dia attuazione alle disposizioni previste nel provvedimento di autorizzazione.
10. Al fine di favorire o meglio rispondere alle esigenze di cui al comma 3, lettera i) è concessa la facoltà, alle scuole di alpinismo, previa formale richiesta di collaborazione temporanea e previa richiesta di nulla osta al competente consiglio regionale delle Guide Alpine, di avvalersi di Guide Alpine di altre Regioni, Province Autonome o Stati esteri, nei limiti della propria abilitazione e nel limite di tempo prestabilito ai fini dell'esercizio non stabile dell'attività di Guida Alpina nella Regione Campania. Tale temporaneo esercizio è subordinato al sostenimento di un colloquio diretto ad accertare la conoscenza dell'ambiente montano e del territorio regionale campano. L'interessato, prima di poter esercitare la richiesta attività di collaborazione temporanea, deve munirsi di idonea copertura assicurativa per la responsabilità civile verso i terzi.



**CONSIGLIO REGIONALE DELLA CAMPANIA
GRUPPO CONSILIARE FRATELLI D'ITALIA
On.le Alberico Gambino**

**TITOLO III
DISCIPLINA DELLE SCUOLE DI ALPINISMO**

**ARTICOLO 13
Tariffe professionali**

1. In materia di tariffe professionali praticate dalle Guide Alpine in Campania, si applica l'articolo 2 del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223 (Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale) convertito, con modificazione dalla legge 4 agosto 2006, n.248.
2. Il collegio delle Guide Alpine determina i limiti massimi indicativi delle tariffe professionali e ne dà comunicazione all'ufficio regionale competente.
3. Possono essere applicate tariffe agevolate e particolari combinazioni per iniziative di carattere sociale e promozionale.
4. Le scuole di alpinismo devono esporre nelle loro sedi, in modo visibile e chiaro al pubblico, la tabella delle tariffe applicate.



**CONSIGLIO REGIONALE DELLA CAMPANIA
GRUPPO CONSILIARE FRATELLI D'ITALIA
On.le Alberico Gambino**

**TITOLO III
DISCIPLINA DELLE SCUOLE DI ALPINISMO**

**ARTICOLO 14
Sanzioni amministrative**

1. Fermo restando quanto previsto dalle norme penali, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria che va da trecento a seicento euro:
 - a) la Guida Alpina, l'Aspirante guida alpina e l'Accompagnatore di media montagna – maestro di escursionismo che esercita stabilmente la professione e l'attività senza essere iscritto all'albo regionale di cui all'articolo 11;
 - b) la Guida Alpina, l'Aspirante guida alpina e l'Accompagnatore di media montagna – maestro di escursionismo che esercita temporaneamente l'attività senza aver ottemperato alle prescrizioni di cui all'articolo 11.
2. E' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria, che va da trecento a millecinquecento euro, la Guida Alpina, l'Aspirante guida alpina e l'Accompagnatore di media montagna – maestro di escursionismo che applica prezzi superiori a quelli pubblicizzati. La sanzione è raddoppiata nell'ipotesi in cui tale violazione è commessa da una scuola di alpinismo.
3. E' soggetto a sanzione amministrativa pecuniaria che va da cento a seicento euro:
 - a) la Guida Alpina, Aspirante Guida Alpina e Accompagnatore di media montagna - maestro di escursionismo o la scuola che non pubblicizza la tabella dei prezzi praticati;
 - b) la Guida Alpina, Aspirante Guida Alpina e Accompagnatore di media montagna - maestro di escursionismo iscritta ad albo regionale, che esercita temporaneamente l'attività senza aver provveduto a darne preventiva comunicazione.
4. L'esercizio abusivo di scuole di alpinismo, comunque denominate, comporta la sanzione amministrativa pecuniaria che va da ottocento a quattromilaottocento euro.
5. In caso di reiterazione di una delle violazioni di cui al presente articolo nei due anni successivi, le relative sanzioni pecuniarie sono raddoppiate.



**CONSIGLIO REGIONALE DELLA CAMPANIA
GRUPPO CONSILIARE FRATELLI D'ITALIA
On.le Alberico Gambino**

**TITOLO III
DISCIPLINA DELLE SCUOLE DI ALPINISMO**

**ARTICOLO 15
Sanzioni disciplinari**

1. Le Guide Alpine iscritte nell'albo regionale che si rendano colpevoli di violazione delle norme di deontologia professionale, o delle norme di comportamento previste dalla presente legge o dalla legge 6/1989, sono passibili delle seguenti sanzioni disciplinari:

- a) ammonizione scritta;
- b) censura;
- c) sospensione dall'albo per un periodo compreso tra un mese e un anno;
- d) radiazione.

2. I provvedimenti disciplinari sono adottati dal consiglio direttivo del collegio regionale a maggioranza assoluta dei componenti.

3. Contro i provvedimenti disciplinari di cui al comma 2 precedente è ammesso ricorso al consiglio direttivo del collegio nazionale, entro il termine perentorio di giorni trenta dalla notifica. La proposizione del ricorso sospende fino alla decisione l'esecutività del provvedimento.



CONSIGLIO REGIONALE DELLA CAMPANIA
GRUPPO CONSILIARE FRATELLI D'ITALIA
On.le Alberico Gambino

TITOLO IV
NORME FINALI TRANSITORIE

ARTICOLO 16

Promozione e diffusione delle attività di montagna.

1. Le guide alpine e gli aspiranti guida e gli accompagnatori di media montagna sono soggetti impegnati a promuovere e diffondere le attività di montagna, nonché a incentivare il turismo montano e a creare flussi di visitatori nazionali ed esteri nel territorio regionale campano. A tal fine, possono ricercare collaborazioni, anche attraverso accordi e convenzioni, con altri soggetti istituzionali, pubblici o privati, nazionali od esteri che, del pari, operano con finalità sportive, ricreative, educative e turistiche.
2. Per i fini indicati al comma 1, la Giunta regionale può concedere al direttivo del Collegio regionale delle guide contributi per iniziative diretta:
 - a) migliorare la qualificazione professionale delle guide alpine e degli aspiranti guide alpine e la qualificazione degli accompagnatori di media montagna;
 - b) promuovere la diffusione dell'alpinismo tra i giovani;
 - c) favorire la conoscenza del ruolo della guida alpina e dell'aspirante guida alpina e dell'accompagnatore di media montagna;
 - d) promuovere il turismo montano in ogni sua manifestazione e per ogni età, a livello nazionale e internazionale.
3. Per i fini indicati al comma 2, il direttivo del Collegio regionale delle guide presenta al Presidente della Giunta regionale, entro il mese di ottobre di ogni anno, un'apposita domanda corredata da una relazione illustrativa delle iniziative per le quali si richiede il contributo e un piano di finanziamento. I contributi vengono concessi con atto della Giunta regionale che disciplina le modalità ed i termini di erogazione.
4. L'erogazione dei contributi di cui al presente articolo avviene in unica soluzione, con deliberazione della Giunta regionale.
5. Il direttivo del Collegio regionale delle guide alpine è tenuto a presentare una particolareggiata relazione sull'impiego dei contributi e sull'attività svolta.



CONSIGLIO REGIONALE DELLA CAMPANIA
GRUPPO CONSILIARE FRATELLI D'ITALIA
On.le Alberico Gambino

TITOLO IV
NORME FINALI TRANSITORIE

ARTICOLO 17
Divieti ed obblighi

1. E' fatto divieto a chiunque di alterare o modificare lo stato di fatto dei percorsi escursionistici, delle vie ferrate e dei siti di arrampicata inseriti nella rete regionale, e in particolare di mutare la destinazione d'uso degli spazi, impedire il libero accesso ai percorsi e ai siti, sovrapporre altre infrastrutture o esercitare qualsiasi altra azione tesa in ogni caso a violare il divieto di cui al presente comma.
2. Ove inderogabili esigenze di modifica di destinazione d'uso sorgano a seguito di interventi progettati dai Comuni o dai privati, ogni variazione deve essere preventivamente comunicata alla Provincia territorialmente competente, ai fini dell'aggiornamento della rete provinciale.
3. Qualora un percorso escursionistico venga interessato dalla realizzazione di opere che modifichino in modo irreversibile la sua connotazione di sentiero naturale, è fatto obbligo all'Ente o al privato che attua gli interventi di realizzare ex novo un percorso escursionistico nelle immediate adiacenze del tratto modificato.
4. La violazione del comma 2 comporta l'applicazione delle sanzioni e delle misure previste dal D.Lgs. 285/1992, nelle misure dallo stesso determinate.
5. I sentieri e le mulattiere inclusi nella rete regionale non possono essere individuate dai Comuni per l'attività dei mezzi motorizzati ad uso sportivo o per l'organizzazione di manifestazioni, ritrovi ed eventi di qualsiasi genere ad essi riferiti anche in deroga alla legislazione vigente.
6. I percorsi escursionistici compresi nella rete regionale non possono essere destinati alla pratica del "downhill", né possono rientrare nelle aree destinate a "bike park".



**CONSIGLIO REGIONALE DELLA CAMPANIA
GRUPPO CONSILIARE FRATELLI D'ITALIA
On.le Alberico Gambino**

**TITOLO IV
NORME FINALI TRANSITORIE**

**ARTICOLO 18
Abrogazioni**

1. E' abrogata la legge regionale 16 marzo 1986, n.11 (Norme per la disciplina delle attività professionali turistiche), limitatamente alla disciplina dell'attività professionale turistica Guida Alpina, in particolare:

- a) l'articolo 2, comma 2, lett. g;
- b) all'articolo 4, comma 1 le parole "guida alpina" sono soppresse;
- c) l'articolo 5, comma 1, numero 7;
- d) l'articolo 6, comma 4;
- e) l'articolo 7, lett. g;
- f) all'articolo 10, comma 1 le parole "alle guide alpine" sono soppresse.
- g) l'articolo 11 comma 2



CONSIGLIO REGIONALE DELLA CAMPANIA
GRUPPO CONSILIARE FRATELLI D'ITALIA
On.le Alberico Gambino

TITOLO IV
NORME FINALI TRANSITORIE

ARTICOLO 19
Norma finanziaria

1. Le somme acquisite al bilancio regionale per le attività e i procedimenti disciplinati dall'articolo 2 in materia di irrogazione delle sanzioni amministrative, si imputano alla UPB 11.81.80 (entrate extratributarie), con deliberazione della Giunta regionale si provvede alla istituzione di apposito capitolo denominato "sanzioni amministrative irrogate ai sensi della legge regionale in materia di Guide Alpine e scuole di alpinismo".



CONSIGLIO REGIONALE DELLA CAMPANIA
GRUPPO CONSILIARE FRATELLI D'ITALIA
On.le Alberico Gambino

TITOLO IV
NORME FINALI TRANSITORIE

ARTICOLO 20
Norme finali

1. La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.
2. E' fatto obbligo a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Campania.